

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > [Responsabilità Genitoriale - Diritti Di Affidamento E Visita Dei Figli](#) > [Croatia](#)

Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)



1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

La *Obiteljski zakon* (legge sulla famiglia) (*Narodne Novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) nn. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 e 156/23) disciplina le cure parentali, ossia le responsabilità, i doveri e i diritti dei genitori, al fine di tutelare e promuovere i diritti individuali e patrimoniali dei figli, nonché il loro interesse superiore. I genitori sono tenuti a discutere e concordare i singoli aspetti delle cure parentali con i figli, in base alla loro età e maturità. Le cure parentali includono essenzialmente il diritto e il dovere di tutelare i diritti individuali dei figli in materia di salute, sviluppo, cure, protezione; l'educazione e l'istruzione, il mantenimento dei contatti personali, la scelta del luogo di residenza, nonché il diritto e il dovere di rappresentare gli interessi e i diritti personali e patrimoniali dei figli (articoli 91 e 92 della legge sulla famiglia).

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

I genitori provvedono alle cure parentali, che consistono nei diritti, negli obblighi e nei doveri dei genitori nei confronti dei figli minorenni.

Entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di provvedere alle cure parentali in modo equo, congiunto e di comune accordo. In caso di cure parentali condivise, i genitori devono cercare di risolvere gli eventuali problemi giungendo a un accordo (articoli 104 e 106 della legge sulla famiglia).

Nel caso in cui non vivano assieme in modo permanente, i genitori sono tenuti a concordare le modalità delle cure parentali elaborando un piano di cure parentali condivise, che dev'essere approvato in sede giudiziaria; qualora i genitori non raggiungano un accordo, il giudice si pronuncerà in merito adottando una decisione (articoli 107 e da 461 a 467 della legge sulla famiglia).

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un'altra persona può essere nominata al loro posto?

Nessun genitore può astenersi dalle cure parentali (articolo 91, secondo comma, della legge sulla famiglia).

I genitori possono concordare di affidare temporaneamente, in tutto o in parte, le cure parentali dei figli a una persona che soddisfi le condizioni previste per la funzione di tutore. Qualora decidano di affidare i figli alle cure di un'altra persona per un periodo superiore a 30 giorni, i genitori sono tenuti a far certificare da un notaio una dichiarazione in tal senso (articolo 102 della legge sulla famiglia).

Qualora una malattia, inadeguate condizioni abitative o altre difficoltà impediscano temporaneamente ai genitori di provvedere alle cure parentali, è possibile affidare temporaneamente i figli a un istituto di assistenza sociale, a

una famiglia affidataria o ad altre persone fisiche o giuridiche impegnate in attività di assistenza sociale, conformemente alla normativa che disciplina l'assistenza sociale.

I genitori di cui si rilevi l'incapacità di provvedere adeguatamente alle cure parentali saranno soggetti a misure per la tutela dei diritti e dell'interesse superiore del minore, che potranno essere imposte dal *Hrvatski zavod za socijalni rad* (Istituto croato per l'assistenza sociale) o da un tribunale competente in materia (articoli 127, 134 e 149 della legge sulla famiglia).

Con decisione del tribunale ai genitori può essere revocato il diritto di vivere nella stessa abitazione del figlio; le cure quotidiane del minore possono essere affidate a un'altra persona, a una famiglia affidataria o a un istituto di assistenza sociale sulla base di una valutazione della famiglia, effettuata dall'Istituto croato per l'assistenza sociale, da cui si concluda che la vita, la salute e lo sviluppo del minore sono messi a repentaglio dalla permanenza in famiglia (articoli 155 e 433 della legge sulla famiglia). In alcune circostanze previste dalla legge, il giudice può ordinare una sospensione delle cure parentali (articoli 115, 173 e 433 della legge sulla famiglia). Come ultima istanza si può ricorrere a una misura che ponga fine ai diritti dei genitori di provvedere alle cure parentali (articoli 170 e 433 della legge sulla famiglia).

Qualora il tribunale decida che i genitori non provvedono più alle cure parentali, le cure quotidiane del minore sono affidate a un'altra persona, a una famiglia affidataria o a un istituto di assistenza sociale.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

Qualora la rottura del matrimonio o dell'unione tra i genitori sia irreparabile, le cure parentali sono disciplinate da una decisione adottata in sede giudiziaria, che può basarsi su un accordo raggiunto dai genitori sotto forma di piano di cure parentali condivise (articoli 104, 106, 107 e da 461 a 467 della legge sulla famiglia).

Prima della presentazione di un'istanza di divorzio o prima dell'avvio di altri procedimenti giudiziari relativi alle cure parentali, uno o entrambi i genitori sono tenuti a presentare una richiesta di consulenza obbligatoria all'ufficio regionale dell'Istituto croato per l'assistenza sociale che ha competenza territoriale per il luogo del domicilio permanente o temporaneo del figlio, oppure dell'ultimo domicilio comune, permanente o temporaneo, dei coniugi o partner legati in un'unione di fatto (articoli da 321 a 323 della legge sulla famiglia).

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l'accordo sia per loro vincolante?

Per essere considerato titolo esecutivo, un accordo concluso tra i genitori o un piano di cure parentali condivise dev'essere approvato con decisione di un tribunale (articoli 106, 107, 420 e da 461 a 467 della legge sulla famiglia).

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all'esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Qualora i genitori non riescano ad accordarsi su un piano di cure parentali condivise, l'Istituto croato per l'assistenza sociale li rinvia alla procedura di mediazione familiare condotta dall'*Obiteljski centar* (Centro per la famiglia) oppure da mediatori familiari non appartenenti al sistema di assistenza sociale (articoli 331 e 334 della legge sulla famiglia).

La mediazione familiare non è ammessa in presenza di denunce di violenza domestica.

Qualora i genitori raggiungano un accordo, questo dev'essere sempre confermato con decisione del tribunale, come si è illustrato nell'ambito della domanda n. 5.

7 Se i genitori fanno ricorso all'autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

Il tribunale può decidere su qualsiasi aspetto delle cure parentali che siano oggetto di controversia: con quale genitore i figli debbano convivere, il mantenimento dei contatti con l'altro genitore e l'importo degli alimenti a carico del genitore con cui non vivono i figli, nonché altri aspetti pertinenti connessi ai diritti personali e patrimoniali dei figli in base alla decisione del tribunale (articoli 408 e 433 della legge sulla famiglia).

8 Se il tribunale dispone l'affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l'altro genitore?

Il tribunale può adottare la decisione di affidare le cure parentali a uno dei genitori da solo, per tutti gli aspetti, parte di essi o nella misura necessaria per decidere in merito a una determinata questione importante che riguarda il figlio; ciò limita il diritto dell'altro genitore di provvedere alle cure parentali per tutti gli aspetti o parte di essi (articolo 105 della legge sulla famiglia).

Il genitore il cui diritto di provvedere alle cure parentali è limitato ha però il diritto di mantenere i contatti con il figlio, a meno che ciò non sia vietato con decisione del tribunale, di adottare decisioni quotidiane relative al figlio quando questo è affidato alle sue cure, e di ricevere informazioni su circostanze importanti relative ai diritti personali del figlio (articolo 112 in combinato disposto con gli articoli 110 e 111 della legge sulla famiglia).

9 Se il tribunale dispone l'affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

I genitori hanno sempre l'affidamento condiviso tranne nei casi in cui il tribunale adotti una decisione come si è illustrato nella risposta alla domanda n. 8.

Le decisioni importanti per il figlio riguardano la rappresentanza del minore in questioni relative ai suoi diritti personali fondamentali, nonché ai beni di valore e ai diritti patrimoniali del figlio (articoli 99 e 104 della legge sulla famiglia). Quando i genitori che hanno l'affidamento condiviso non riescono a giungere a un accordo su decisioni importanti per il figlio, il tribunale deciderà, in risposta a una proposta avanzata dal figlio o da uno dei due genitori, quale genitore rappresenterà il figlio nella questione in oggetto (articoli 100, 101, 108, 109 e 433 della legge sulla famiglia).

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Le proposte e le azioni devono essere presentate al tribunale municipale competente a livello locale.

Ai sensi dell'articolo 34 del *Zakon o parničnom postupku* (codice di procedura civile), i tribunali municipali decidono sempre in primo grado nelle controversie seguenti: se la rottura del matrimonio sia irreparabile o se il matrimonio debba essere annullato e ai coniugi si debba concedere il divorzio; le controversie riguardanti la determinazione o la contestazione della paternità o della maternità; le controversie sulla determinazione del genitore con cui il figlio dovrà risiedere; le controversie relative alle cure parentali, laddove sia in corso un'azione contestuale intesa a stabilire l'irreparabilità della rottura del matrimonio, ad annullare il matrimonio o a concedere il divorzio.

La legge sulla famiglia prevede il ricorso a una consulenza obbligatoria, prima della presentazione di una richiesta di divorzio tra coniugi cotitolari delle cure parentali nei confronti del figlio minore o prima dell'avvio di altri procedimenti giudiziari relativi alle cure parentali e ai contatti. Le disposizioni della legge sulla famiglia relative alla consulenza obbligatoria prima della presentazione di una domanda di divorzio tra coniugi cotitolari delle cure parentali nei confronti del figlio minore si applicano *mutatis mutandis* alla consulenza obbligatoria intrapresa prima dell'avvio di un'azione per determinare le cure parentali e i contatti del figlio con l'altro genitore, qualora non sia possibile rimediare alla rottura del matrimonio o dell'unione tra i genitori. La legge

precisa i casi in cui non è prevista la consulenza obbligatoria. La procedura di consulenza obbligatoria è avviata su richiesta presentata a tal fine da una parte. La richiesta deve essere rivolta a un centro di assistenza sociale, per iscritto o verbalmente (con una dichiarazione da iscrivere in un registro). Il servizio di consulenza obbligatoria è fornito da un gruppo di esperti dell'ufficio regionale dell'Istituto croato per l'assistenza sociale che ha competenza territoriale per il luogo del domicilio permanente o temporaneo del figlio, oppure dell'ultimo domicilio comune, permanente o temporaneo, dei coniugi o partner legati in un'unione di fatto. La consulenza obbligatoria consiste in un procedimento che comporta la partecipazione personale dei membri della famiglia (non sono ammessi rappresentanti). A seguito di una richiesta di consulenza obbligatoria, l'Istituto croato per l'assistenza sociale è tenuto a programmare una riunione e a convocare le parti. A titolo di deroga, se l'Istituto è a conoscenza di episodi di violenza domestica o se ritiene che, date le circostanze, non sarebbe utile una riunione congiunta o se una o entrambe le parti lo richiedono per motivi giustificati, sono programmati ed effettuati colloqui separati con le parti.

Una volta concluso il procedimento, l'ufficio regionale dell'Istituto croato per l'assistenza sociale è tenuto a preparare una relazione, che rimarrà valida per sei mesi dalla data di conclusione della consulenza.

La partecipazione alla prima riunione di mediazione familiare è necessaria per poter presentare una richiesta di divorzio.

A seconda del tipo di azione proposta (controversie in ambito matrimoniale, controversie per determinare o contestare la maternità o la paternità, controversie relative alle cure parentali, controversie in materia di contatti con il figlio, azioni di divorzio consensuale o azioni per la richiesta di approvazione di un piano di cure parentali condivise), il richiedente deve presentare, tra altri documenti, la relazione della consulenza obbligatoria/un documento che attesti la partecipazione alla prima riunione di mediazione familiare/il piano di cure parentali condivise. I documenti necessari dipendono dall'azione promossa.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

In tutte le azioni riguardanti le questioni di diritto di famiglia relative ai minori, gli organi competenti sono tenuti ad adottare provvedimenti urgenti, tutelando al tempo stesso l'interesse superiore del minore.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Sì. Il patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dalla *Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći* (legge sul patrocinio a spese dello Stato) (NN nn. 143/13 e 98/19).

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Sì. Le parti possono presentare ricorso contro una decisione di primo grado entro 15 giorni da quando ne è stata notificata loro una copia, a meno che il codice di procedura civile non preveda un termine diverso. Salvo diversa disposizione di legge, è possibile impugnare una decisione di primo grado emessa in seguito a procedimento speciale non contenzioso regolamentato dalla legge sulla famiglia. I ricorsi devono essere presentati entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Il tribunale da contattare è il tribunale municipale competente a livello locale. Tutti i procedimenti di esecuzione sono attuati conformemente alle disposizioni della *Ovršni zakon* (legge sull'esecuzione forzata). La legge sulla famiglia contiene tuttavia disposizioni speciali per i procedimenti esecutivi volti a garantire la consegna del minore e il mantenimento dei contatti con il figlio (articoli da 509 a 525 della legge sulla famiglia).

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

A norma del regolamento 2019/1111 la decisione emessa da un giudice in uno Stato membro è riconosciuta in Croazia senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari.

Una decisione in materia di responsabilità genitoriale emessa in uno Stato membro e applicabile in quello Stato membro è ugualmente applicabile in Croazia senza che una dichiarazione di applicabilità sia necessaria.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

I ricorsi devono essere proposti dinanzi a un tribunale municipale e sono esaminati da un tribunale di contea.

I procedimenti di impugnazione sono soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) e alle disposizioni del codice di procedura civile.

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

Ai sensi dell'articolo 44 della legge sul diritto internazionale privato (*Zakon o međunarodnom privatnom pravu*) (NN nn. 101/17 e 67/23) le relazioni tra genitori e figli sono disciplinate dalla convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure per la protezione dei minori (NN - trattati internazionali n. 5/09) nel suo ambito di applicazione. La legge applicabile alle relazioni tra genitori e figli al di fuori dell'ambito di applicazione della convenzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1 (qualora non sia stabilita da un altro atto o trattato internazionale in vigore in Croazia) è determinata in conformità delle disposizioni della convenzione di cui a tale paragrafo che disciplinano dette relazioni.

Dal 1° gennaio 2010 la Croazia applica la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure per la protezione dei minori.

Per maggiori informazioni, si vedano:

- la legge sulla famiglia (NN nn. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 e 156/23);
- la legge sull'esecuzione forzata (NN nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22 e 06/24);
- la legge sul diritto internazionale privato (NN nn. 101/17 e 67/23);
- legge sul patrocinio a spese dello Stato (NN nn. 143/13 e 98/19);
- la legge sull'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (*Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi*) (NN n. 127/13);
- il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
- la legge sull'attuazione del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di

responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (*Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece*) (NN n. 83/22);

- il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione).

Questa pagina web fa parte del portale [La tua Europa](#).

I [pareri](#) sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

■ Ultimo aggiornamento: 23/01/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.